



Il Presidente

1. Nella “zona infetta” istituita ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 e dell’articolo 3 lettera b del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, essa è suscettibile di modifiche sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica – si attuano, ove applicabili, le misure previste dal Regolamento (UE) 2016/429, Regolamento (UE) 2020/687 e Regolamento (UE) 2023/594, come stabilite nell’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2 del 20 aprile 2023.

a) Suini Selvatici

1. Nei Comuni ricadenti nella Zona infetta con riferimento ai **suini selvatici**, si attua quanto segue:

- 1.1 installazione della segnaletica in ingresso alle zone stesse, sulla quale indicare la presenza di Peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile all’uomo);
- 1.2 ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando priorità alle aree più perimetrali delle zone di cui al comma 1 e, in particolare, dove non sono ancora state riscontrate carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2023, nonché alle relative linee guida. La segnalazione va fatta tramite il numero verde regionale **800232525**; tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA e le carcasse degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) n. 1069/09 e nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza;
- 1.3 obbligo di segnalazione di eventuali cinghiali moribondi al Servizio Veterinario dell’ASL Salerno ai numeri 0819212029 e 0819360176;
- 1.4 divieto di alimentazione/foraggiamento, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;
- 1.4 raccomandazione di disinfezione delle scarpe all’uscita dalle aree agricole e naturali;
- 1.5 obbligo di mettere in atto ogni forma utile di recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti a fine di inibirne l’accesso da parte dei cinghiali e ad ottimizzare altresì il posizionamento dei cassonetti;
- 1.6 è vietata l’attività di caccia di qualsiasi forma, metodo, e tipologia
- 1.7 divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta;
- 1.8 divieto delle attività all’aperto svolte nelle aree agricole e naturali, attività umane, ludico, ricreative e sportive di qualsiasi genere; queste attività nelle zone di restrizione possono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali previo parere dell’autorità competente locale (ACL) previa comunicazione al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica la conformità rispetto delle norme di biosicurezza;
- 1.9 divieto dell’utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta; questi materiali potranno essere consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, che escluda il contatto con i suini; tali materiali potranno essere destinati, all’utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e nelle quali non siano presenti suini;
- 1.10 allestimento di dispositivi di cattura secondo quanto previsto dal piano di cui all’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario PSA n 2/2023, elaborato per i territori interessati dall’infezione. Le procedure per la cattura e l’abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti;
- 1.11 costruzione o rafforzamento di barriere fisiche o di qualsiasi altra struttura o gestione di punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente già presenti, a fine di limitare gli spostamenti di suini selvatici; tali strutture saranno installate previo parere della Struttura Commissariale e del Centro di riferimento nazionale Pestivirus (CEREP);
- 1.12 divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di suini selvatici se non finalizzata all’abbattimento immediato degli stessi;
- 1.13 divieto di raccolta dei funghi, tartufi, asparagi ed altri prodotti agresti



Il Presidente

2. I Servizi veterinari dell'ASL Salerno con riferimento ai **suini selvatici**, sono tenuti a:

2.1 attivare una sorveglianza passiva rafforzata con ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici; nel caso di rinvenimento di carcasse o di cinghiali moribondi, svolgere il campionamento e tutte le attività correlate, ivi compreso il successivo immediato aggiornamento dei sistemi informativi preposti (SINVSA e SIMAN);

2.2 gestire e smaltire tutte le carcasse ritrovate ed i cinghiali moribondi, secondo procedure di massima biosicurezza, così come previsto nel Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici e nel Piano regionale di Interventi Urgenti (PRIU).

3. I Servizi veterinari dell'ASL Salerno in riferimento ai **suini domestici e cinghiali detenuti** hanno l'obbligo di

3.1 censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attività provvedono i Servizi veterinari dell'ASL Salerno con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine;

3.2 individuare, congiuntamente con le forze di polizia, ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali;

3.3 verificare, congiuntamente con le forze di polizia, la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (c.d. pet pigs) e prescrivere ai proprietari l'adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta o indiretta col virus della PSA;

3.4 vietare la movimentazione di suini al di fuori della zona infetta se non finalizzata all'abbattimento immediato degli stessi;

3.5 vietare la movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini abbattuti in zona infetta, salvo deroga motivata e regolata;

3.6 programmare la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, e commerciali della tipologia semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e disporre il divieto di ripopolamento;

3.7 programmare altresì la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale

3.8 eseguire il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come previsto dall'ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023.